

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1148**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCURI, AMATUCCI, PAGLIUCA, PETRUCCI, SAMMARTINO,
DE CAPUA, SPARAPANE, COLASANTI, MURDACA, LARUSSA,
FODERARO, BUFFONE, CERAVOLO***Annunziata il 22 settembre 1954*

Modifica al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, nel costituire in Roma un Ente di diritto pubblico denominato Istituto nazionale gestione imposte consumo (I.N.G.I.C.), ha attribuito allo stesso l'evidente fine di calmieratore e moralizzatore degli appalti per la riscossione delle imposte di consumo.

Nel presupposto che l'Ente, privo di scopi di lucro, fosse sorretto dalla più rigida economia, ha difatti ritenuto che la sua presenza alle gare, con la sicurezza di una offerta tecnicamente esatta ed economicamente conveniente, avrebbe assicurato ai comuni la maggiore possibilità di collocare convenientemente gli appalti del delicato servizio della riscossione delle imposte di consumo, da cui le finanze comunali traggono il maggior provento.

Ed allo scopo di permettere a questo Ente, di nuova creazione, di poter inserirsi agevolmente, e proficuamente per i comuni, nel sistema degli appalti, il decreto indicato gli ha concesso vari privilegi per la loro acquisizione.

Di questi, però, taluni si sono rivelati in pratica in netto contrasto con le finalità stesse per cui l'I.N.G.I.C. era stato istituito ed han-

no finito col fuorviarne la linea di condotta, rendendola poco rispondente ai suoi legittimi scopi istituzionali.

Sembra, invero, innanzi tutto, evidente che, con l'autorizzare, in ogni caso, l'Istituto ad acquisire a semplice trattativa privata, senza bisogno di autorizzazione tutoria, gli appalti delle imposte di consumo si è finito col rendere superflua la sua partecipazione alle gare e quindi di impossibile realizzazione il precipuo compito calmieratore e moralizzatore che aveva ispirato la sua costituzione.

Perciò, con l'articolo 1 della presente proposta, si riporta, in aderenza anche all'interpretazione data dal Consiglio di Stato in alcuni suoi pronunziati, l'autorizzazione alla trattativa privata a quella che doveva essere nell'intento del legislatore e cioè diretta a rendere superflua l'autorizzazione tutoria circa la idoneità dell'Ente ad assumere e condurre gli appalti, idoneità ovviamente presupposta, ma sempre limitata alle ipotesi tassativamente previste dall'articolo 86 del testo unico per la finanza locale e cioè « precedente licitazione infruttuosa » o « gravi ragioni che, nell'interesse del comune, consiglino di prescindere dalla licitazione ». Sistema, questo che è e deve permanere abituale per qualsiasi confe-

rimento operato da pubbliche Amministrazioni.

Altra facoltà che il legislatore del 1936 aveva previsto a favore dell'Ente è l'acquisizione delle gestioni col sistema « per conto ».

Attraverso tutta la prassi interpretativa succedutasi, attraverso i vari pareri espressi in merito dal Consiglio di Stato e dal Ministero dell'interno e delle finanze si è venuta a creare nella « gestione per conto », che in realtà avrebbe dovuto costituire soltanto la estrinsecazione di un mandato fiduciario a carattere eccezionale e transitorio, un terzo tipo di gestione, concessa in esclusiva all'I.N.G.I.C. in aggiunta ai normali sistemi comuni a tutti gli appaltatori delle imposte di consumo « canone fisso » ed « aggio ».

Naturalmente, mancando nella legge una qualsiasi regolazione della « gestione per conto » ne sono derivate perplessità ed incertezze col risultato di un inconcepibile abuso a tutto danno dei comuni.

Si è finito difatti col capovolgere completamente il concetto di alea insito negli appalti di specie e ricadente normalmente sull'assuntore del servizio per spostarlo interamente sul comune, di guisa che questi è tenuto con tale tipo di gestione a sopportare

tutte le conseguenze delle variazioni delle spese e delle riscossioni, nel mentre l'Istituto, in qualsiasi ipotesi è sicuro di ritrarne un utile.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si elimina tale inconcepibile sistema che offre ad un appaltatore di un pubblico servizio la garanzia di un guadagno certo, lasciando al comune soltanto l'onere di pagare le spese che l'assuntore ritiene e crede di dover fare.

Essendo inoltre sorte divergenze interpretative sulla estensione dell'autorizzazione alla trattativa privata concessa all'I.N.G.I.C., assumendosi da taluni che la stessa possa essere estesa anche alla procedura di conferma prevista dall'articolo 88 del testo unico per la finanza locale, sicché anche questa potesse avvenire senza alcun controllo tutorio, con l'articolo 3 si è ritenuto opportuno precisare che la procedura dell'articolo 88 del testo unico per la finanza locale deve essere seguita anche dall'I.N.G.I.C.

Si è inteso, in tal modo, riportare l'I.N.G.I.C. ai suoi compiti istituzionali eliminando le possibilità di quelle deviazioni che compiacenti interpretazioni gli avevano, contro l'interesse stesso dei comuni, fin'oggi permesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'autorizzazione alla trattativa privata di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, primo comma, si intende riferita soltanto ai casi previsti dall'articolo 86 del testo unico per la finanza locale.

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è abrogato.

Le gestioni per conto in corso all'entrata in vigore della presente legge cessano di diritto, senza alcun indennizzo, col 31 dicembre 1954.

ART. 3.

La procedura per il conseguimento della conferma, anche per l'Istituto nazionale gestione imposte consumo, è quella stabilita dall'articolo 88 del testo unico per la finanza locale.